



COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018

1. Ricorso Sig. URSINO GIUSEPPE

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2018 inflitta al reclamante seguito gara Crotone/Brescia del 28.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018)

RESPINTO

2. Ricorso SIG. NESTA ALESSANDRO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta al reclamante seguito gara Cosenza/Perugia del 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 39 del 30.9.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.

3. Ricorso S.S. JUVE STABIA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juve Stabia/Rende del 06.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 44/DIV del 09.10.2018)

La C.S.A. preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.

4. Ricorso SIG. LUCARELLI CRISTIANO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta al reclamante seguito gara Livorno/Spezia del 07.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

La C.S.A. preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.

5. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, CALC. FEDERICO NAHUEL VAZQUEZ

La C.S.A. preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





1898-2018
FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Reggina/Siracusa del 15.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018)

6. Ricorso U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Riccardo Ravasi seguito gara Sondrio/Seregno del 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.